

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **515/1987** (ECLI:IT:COST:1987:515)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **26/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3872**

Atti decisi:

N. 515

## ORDINANZA 26 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981 n. 632 ("misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981, n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;

Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal giudice a quo in relazione al fatto che la disposizione normativa in esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle sopresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di una interpretazione della norma stessa che considera il predetto vincolo come gratuito;

che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del rapporto conseguente, non è affatto esclusa dalla formulazione della norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della gratuità;

che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione è rimessa al giudice di merito;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante") convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*